



Milano 5-7 marzo 2027

Fiera Milano Rho
23ª Fiera nazionale del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili

Organizzato da:

TERRE DI MEZZO
EVENTI

Regolamento espositori

ART.1 Denominazione e organizzazione

La manifestazione "Fa' la cosa giusta!" - fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili - è organizzata da Cart'Armata Edizioni srl-Terre di mezzo Eventi (d'ora in poi Organizzazione), in collaborazione con l'associazione di volontariato "Insieme nelle Terre di mezzo Onlus". La manifestazione si qualifica come mostra/mercato e quindi, in caso di vendita, saranno necessarie le autorizzazioni a termine di legge, di cui anche all'art.10. L'Organizzazione effettuerà controlli per la verifica delle suddette autorizzazioni e del rispetto delle norme scritte nel presente Regolamento.

ART.2 Durata e luogo

"Fa' la cosa giusta!" si terrà a Rho (Milano) dal 5 al 7 marzo 2027 presso il quartiere fieristico Fiera Milano. L'Organizzazione si riserva il diritto di comunicare gli orari di manifestazione entro e non oltre il 15 febbraio 2027. Ogni Espositore dovrà essere nel proprio stand almeno 30 minuti prima dell'orario di apertura e dovrà rimanervi fino all'orario di chiusura. È fatto divieto di lasciare il proprio stand prima di detto orario, ad eccezione dei casi autorizzati dall'Organizzazione.

ART.3 Espositori

Sono ammesse alla manifestazione tutte le realtà che producono beni e servizi e/o sviluppano progetti coerenti con il messaggio di "Fa' la cosa giusta!" e che rispettano i criteri generali e tematici di ammissione espressamente indicati in "Criteri di ammissione". È facoltà esclusiva dell'Organizzazione decidere circa l'ammissione o la non ammissione dei richiedenti sulla base dei seguenti criteri: a) rispetto dei criteri di ammissione; b) ordine cronologico delle iscrizioni, c) varietà dell'offerta espositiva. È condizione necessaria per l'ammissione alla manifestazione effettuare il pagamento della quota secondo le tempistiche concordate in fase di contratto e comunque entro la chiusura delle iscrizioni, come descritto nel "Documento per gli Espositori".

ART.4 Partecipazione alla manifestazione

La richiesta di partecipazione dovrà essere effettuata attraverso la compilazione dell'apposito modulo online, denominato "Domanda di Ammissione" o tramite contatto diretto con l'Ufficio Commerciale. Successivamente l'Espositore verrà ricontattato dall'Ufficio Commerciale, che invierà la Proposta di Partecipazione, indicante termini e tempistiche di pagamento, unitamente alla Scheda Anagrafica. L'Espositore dovrà procedere al pagamento secondo le modalità concordate, e rinviare debitamente compilata la proposta e tutti i moduli ricevuti dalla Segreteria Organizzativa. Le firme apposte su tali moduli comportano l'accettazione da parte dell'Espositore del presente Regolamento (compreso l'allegato 1 "Informativa trattamento dati personali") nonché di tutto quanto specificato nel "Documento per gli Espositori" e nel documento "Criteri di ammissione"; altresì, il pagamento della Quota di partecipazione implica implicita accettazione di tutto quanto riportato all'interno del presente documento.

Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta ai fini della decisione sull'accoglimento della domanda e per accertare, in qualsiasi momento, il rispetto delle condizioni di partecipazione, come i "Moduli Certificatore". Per quanto riguarda modalità di adesione, tempi e costi, si rinvia a quanto specificato nel "Documento per gli Espositori".

Fiera Milano mette a disposizione dell'Espositore uno spazio virtuale al fine di ottimizzare la presenza in Fiera. L'Espositore potrà accedere al Portale Espositore mediante un account personale inviato all'Espositore medesimo (all'indirizzo e-mail comunicato a Cart'Armata Edizioni al momento dell'iscrizione), direttamente dal sistema di Fiera Milano. L'espositore, accedendo al Portale Espositore, potrà realizzare autonomamente tutte le attività utili all'organizzazione della propria presenza in fiera: potrà compilare i documenti ufficiali, visualizzare le fatture e i pagamenti inerenti i servizi richiesti direttamente a Fiera Milano, e acquistare eventuali servizi aggiuntivi.

ART.4 bis Fiera dei Grandi cammini

La richiesta di partecipazione all'interno dell'area dedicata al Turismo, Outdoor e Grandi Cammini comporta l'automatica adesione alla Fiera dei Grandi Cammini, con inserimento della scheda espositore nel rispettivo catalogo.

ART.5 Lista d'attesa

Gli Espositori che richiederanno la partecipazione dopo la data di chiusura delle iscrizioni verranno inseriti in una lista d'attesa. Essi dovranno provvedere al regolare pagamento della quota di partecipazione, versando inoltre una penale di 150 euro + iva. In caso di mancanza di spazi disponibili o di mancata coerenza con i principi della manifestazione, l'Organizzazione rimborserà l'intera quota versata, comprensiva della penale, entro 2 mesi dal termine della fiera.

ART.6 Assegnazione stand

La collocazione dello stand all'interno del Padiglione fieristico è di esclusiva e discrezionale competenza dell'Organizzazione in conformità con il piano generale e potrà essere variata in qualsiasi momento a insindacabile decisione dell'Organizzazione stessa, senza alcun diritto dell'Espositore a indennizzi o risarcimenti di sorta.

ART.7 Allestimento e disallestimento stand

Allestimento e disallestimento dello stand sono di esclusiva competenza dell'Espositore. L'Organizzazione si riserva il diritto di comunicare gli orari di manifestazione entro e non oltre il 15 febbraio 2027. L'Espositore che non avrà occupato la propria area entro questi termini, verrà considerato rinunciatario a tutti gli effetti e perderà il diritto al rimborso di quanto versato, in base all'art.19 del presente Regolamento. Qualora non fossero rispettati, l'Organizzazione si potrà rivalere sull'Espositore inadempiente per ogni spesa aggiuntiva che dovesse sostenere a causa del ritardo a questi imputabile, chiedendo -se necessario alla copertura delle spese- un risarcimento danni.



Milano 5-7 marzo 2027

Fiera Milano Rho

**23ª Fiera nazionale del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili**

Organizzato da:

TERRE DI MEZZO
EVENTI

L'Organizzazione e Fiera Milano non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi oggetto che l'Espositore dovesse lasciare all'interno del quartiere fieristico dopo le ore 12:00 di lunedì 8 marzo 2027. Agli Espositori sarà comunicato il calendario con i turni di carico e scarico merci e le informazioni relative all'accesso con gli automezzi al Quartiere fieristico nei giorni di allestimento e disallestimento.

ART.8 Allestimento: obblighi e divieti

a) Lo Spazio Espositivo e gli arredi forniti dall'Organizzazione non potranno essere sostituiti o alterati nella configurazione e nelle caratteristiche da parte dell'Espositore o terzi in genere. Gli allestimenti e i relativi impianti che l'Espositore porterà, dovranno rispettare le norme antinfortunistiche e di prevenzione antincendio, nella più stretta osservanza di quanto riportato nel R.T. di Fiera Milano. Il mancato rispetto di queste norme e, in generale, qualsiasi danno a cose o persone derivante da allestimenti e materiali portati dall'Espositore, con o senza autorizzazione, sarà di sua completa responsabilità. L'Espositore è tenuto, in ogni caso, a rispettare la visibilità e la fruibilità degli stand vicini e della manifestazione nel suo complesso.

b) È fatto assoluto divieto di allestire propri stand e/o strutture diverse da quelle fornite in dotazione senza il previo consenso dell'Organizzazione. L'Espositore che intende portare un allestimento proprio è tenuto a contattare l'Organizzazione, per definirne la fattibilità e le modalità di allestimento. Il progetto d'allestimento deve essere caricato a portale entro 30 gg. prima dall'inizio di montaggio, per opportune valutazioni/approvazione.

L'altezza massima consentita è di 4mt; eventuali deroghe devono essere concordate direttamente con l'Organizzazione.

c) È fatto divieto assoluto di occupare con il proprio materiale spazi diversi da quelli assegnati, in particolare corridoi, vie di fuga e uscite di sicurezza.

d) L'Espositore è tenuto a rispettare gli spazi e le modalità indicati dall'Organizzazione per l'esposizione dei suoi prodotti e l'affissione del suo materiale informativo.

e) L'Espositore è tenuto a non deteriorare l'intonaco e il pavimento del Padiglione con l'uso di scotch, chiodi, vernici o altro materiale che possa procurare danni alle strutture.

f) È fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare all'Organizzazione e Fiera Milano il proprio stand nelle stesse condizioni in cui lo si è ricevuto e di provvedere alla raccolta differenziata di qualsiasi genere di scarto prodotto.

g) L'Organizzazione, a cui spetterà il controllo durante i giorni della manifestazione, si riserva il diritto di fare modificare o rimuovere gli allestimenti eseguiti senza autorizzazione, non conformi al progetto generale o a questo Regolamento.

h) L'Espositore è in generale responsabile dell'utilizzo di tutto ciò che compone il suo allestimento durante i giorni della manifestazione, liberando l'Organizzazione e Fiera Milano da ogni responsabilità per smarrimenti, avarie o danni arrecati a cose e persone, imputabili a negligenza o a uso improprio di strutture e materiali, anche forniti dall'Organizzazione, da parte sua, dei suoi dipendenti, ausiliari, collaboratori o di chiunque altro sia a "Fa' la cosa giusta!" per nome e per conto suo.

ART.9 Allestimento e Sicurezza del lavoro

Ogni espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela

della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della mostra, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli stand ed ogni altra attività connessa, ivi incluso lo smaltimento di rifiuti.

L'espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di FIERA MILANO spa che dichiara espressamente di conoscere in ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nell'art. 88 del D. Lgs. 81/2008, comma 2-bis e relativo D.M. di attuazione del 22.7.2014, emesso dal Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Min. della Salute. Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito www.fieramilano.it, nel link alla mostra, nella sezione "Espositori – Informazioni tecniche" contiene, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall'espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio dello stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all'espositore medesimo.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi contenuti nel D.M. 22.7.2014 citato, (Nome segreteria) mette a disposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del DM medesimo sul proprio sito web, disponibili anche sul sito web di FIERA MILANO spa.

I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, possono essere oggetto di intervento da parte di (Nome segreteria) e/o di FIERA MILANO spa, nell'ambito di controlli casuali e a campione e comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand o la chiusura immediata dello stesso. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell'espositore e delle imprese da questo incaricate. FIERA MILANO spa può allontanare dal Quartiere fieristico il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell'espositore qualora tale personale sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del D. Lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile. Al datore di lavoro responsabile e referente del personale allontanato viene contestato l'addebito.

L'espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel Quartiere fieristico per proprio conto per l'esecuzione di lavori viene tempestivamente informato della contestazione.

L'espositore è responsabile della conformità alle norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa.

Ogni espositore è tenuto alla nomina del "Referente della sicurezza dello stand" (anche definito "Referente per la Sicurezza dell'Espositore - RSE), figura che, ai fini della sicurezza, assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell'espositore e per tutta la durata della



Milano 5-7 marzo 2027

Fiera Milano Rho

**23ª Fiera nazionale del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili**

Organizzato da:

TERRE DI MEZZO
EVENTI

permanenza nel Quartiere fieristico. A discrezione dell'espositore e sotto sua completa responsabilità il Referente per la Sicurezza dell'Espositore (RSE) può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (montaggio, mostra, smontaggio). Il nominativo del Referente (RSE) e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere comunicati a (Nome segreteria) ed a FIERA MILANO spa prima dell'inizio dei lavori di montaggio dello stand e comunque prima dell'accesso dei lavoratori e dei materiali nel Quartiere fieristico.

Presso (Nome segreteria) e presso FIERA MILANO spa vengono messi a disposizione degli espositori i nominativi e i riferimenti dei Referenti per la Sicurezza dell'Espositore degli stand confinanti. Ogni espositore, attraverso il proprio Referente per la Sicurezza, ha l'obbligo di coordinarsi con gli altri Referenti per la Sicurezza degli stand adiacenti, affinché attraverso lo scambio di informazioni, si possano individuare le eventuali misure di prevenzione da applicare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, quando presenti.

In mancanza della comunicazione del nominativo del Referente per la Sicurezza dell'Espositore (RSE), tale funzione rimane in capo al Legale Rappresentante dell'azienda espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del Referente per la Sicurezza dell'Espositore (RSE) devono essere tempestivamente comunicate a FIERA MILANO spa e a (Nome segreteria).

L'obbligo più rilevante per il Committente (Espositore) concerne il DUVRI [documento unico di valutazione dei rischi interferenziali], o, qualora necessario, il PSC [piano di sicurezza e coordinamento] nel caso in cui, rispettivamente, si applichi la disciplina contenuta nell'articolo 26 del decreto legislativo 81/08, o quella contenuta nel Titolo IV del medesimo decreto, relativo alla sicurezza del lavoro nei Cantieri edili, secondo le previsioni del Decreto Interministeriale del 22 Luglio 2014. Tale documentazione dovrà essere caricata nell'apposita sezione della piattaforma espositori di Fiera Milano a disposizione delle Autorità competenti (ATS e Forze dell'Ordine) ed essere presente presso il proprio stand per tutto il periodo della manifestazione (montaggio e smontaggio compresi).

L'accesso allo stand da parte delle imprese che operano per conto di FIERA MILANO spa per l'erogazione di servizi avviene solo in presenza del Referente per la Sicurezza dell'Espositore (RSE o suo delegato) e dopo sua autorizzazione.

Tale vincolo non esiste per il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza del Quartiere fieristico.

ART.10 Vendita

L'Espositore che metterà in vendita i propri prodotti nello stand dovrà:

a) adempiere a tutto quanto previsto dalle normative previste in materia di commercializzazione dei diversi tipi di prodotti con particolare attenzione al settore alimentare con comunicazione SCIA;

b) portare con sé i permessi e le licenze per la vendita temporanea o periodica di cui vi sia necessità;

c) avere con sé statuti, registrazioni e certificazioni che attestino la propria natura giuridica (cooperative sociali, aziende agricole, associazioni ecc.);

d) adempiere all'obbligo di emissione dello scontrino fiscale, salvo casi di esenzione previsti dalla legge.

L'Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di vendita con

modalità improprie o illegali, non risponde di qualsiasi sanzione che venga comminata per questo motivo all'Espositore inadempiente e si rivarrà sull'Espositore nel caso tali sanzioni - derivanti da fatti a lui imputabili - dovessero essere comminate direttamente all'Organizzazione. È fatto specifico divieto di vendere bevande e cibi negli stand sotto forma di "somministrazione di alimenti" in assenza delle autorizzazioni necessarie, la cui regolarità è di competenza del singolo Espositore e senza averne fatta esplicita richiesta all'Organizzazione.

ART.11 Diritti di immagine

Tanto i prodotti e le merci esposte, quanto gli stand che li ospitano possono essere fotografati, filmati o comunque riprodotti con qualunque mezzo, per fini commerciali, solo previa autorizzazione scritta dei rispettivi Espositori coinvolti e dell'Organizzazione. L'Organizzazione e Fiera Milano si riservano il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute d'insieme e di dettaglio interne ed esterne. Tutti i diritti su tali riproduzioni visive sono dell'Organizzazione.

ART.12 Pubblicità

L'Espositore potrà distribuire il proprio materiale pubblicitario solo all'interno del proprio spazio espositivo, fatti salvi gli accordi specifici stipulati con l'Organizzazione. Sono vietate tutte le forme di pubblicità o promozione che arrechino disturbo agli altri Espositori e visitatori o che non siano conformi al generale spirito della manifestazione. È fatto esplicito divieto, salvo accordi con l'Organizzazione, di distribuire materiale pubblicitario o affiggere comunicazioni non riconducibili all'attività dell'Espositore.

ART. 13 Macchine esposte in funzionamento

Durante gli orari di apertura di Fa' la cosa giusta! i macchinari e apparecchiature esposti devono essere scoperti e possono essere azionati previa specifica autorizzazione dell'Organizzazione, e in ogni caso a condizione che non procurino disturbo agli Espositori vicini e ai visitatori per rumori molesti, calore, vibrazioni, inquinamento da solventi, ecc. Devono essere posizionate a filo corsia se protette da schermi fissi, anche trasparenti, ovvero vengano sufficientemente arretrate dal limite delle corsie e delimitate con barriere distanziatrici, provviste di segnaletica di sicurezza che impediscano i contatti con le parti pericolose. I comandi delle macchine esposte, se posizionati a lato corsia, dovranno essere arretrati per evitare l'occupazione della corsia da parte degli operatori. Tutti i macchinari e le apparecchiature devono essere rispondenti alle vigenti Direttive della Comunità Europea relative alla sicurezza delle macchine (2006/42/CE). Di conseguenza su di esse dovrà essere apposto il marchio CE, con le caratteristiche previste da tale Direttiva. L'Espositore potrà esporre e far funzionare macchine non rispondenti alle Direttive CE purché un apposito cartello indichi chiaramente la non conformità di tali macchine e l'impossibilità di acquistarle prima che siano rese conformi (art. 6, comma 3, 2006/42/CE) (art.3, comma 7, D.Lgs. n. 17 del 27/01/2010). Qualora per ragioni di dimostrazione, ispezione o manutenzione sia necessario operare con i dispositivi di protezione disattivati, l'Espositore dovrà adottare adeguate misure di sicurezza (barriere mobili, schermi rigidi di protezione, ecc.) atte ad assicurare un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalle norme. Le protezioni rimosse dovranno comunque essere collocate



Milano 5-7 marzo 2027

Fiera Milano Rho

**23ª Fiera nazionale del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili**

Organizzato da:

TERRE DI MEZZO
EVENTI

accanto alla macchina, in posizione ben visibile. Per le macchine e impianti funzionanti, per i quali sia richiesto collaudo a norma di legge, deve essere ottenuta dagli Enti preposti apposita attestazione da esibire in caso di controllo delle Autorità competenti e degli Organi preposti. L'Espositore si assume ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o a cose derivanti dal funzionamento dei macchinari esposti nel proprio stand, in particolare per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi per negligenza, dolo o colpa a lui imputabili. È fatto salvo il diritto dell'Organizzazione di allontanare dalla manifestazione tutti i macchinari non corrispondenti alle disposizioni di cui sopra. Eventuali condizioni di pericolo riscontrate dagli organi preposti comporteranno l'automatica sospensione dell'energia elettrica fino al ritorno delle normali condizioni di sicurezza.

ART.14 Apparecchi audiovisivi musicali e multimediali

È consentito utilizzare nel proprio stand, fatto salvo quanto previsto nell'art.13, apparecchi audiovisivi, musicali e multimediali purché l'Espositore abbia provveduto al pagamento dei relativi oneri richiesti dalla SIAE. Non dovranno inoltre recare disturbo al pubblico e agli altri Espositori. L'Espositore dichiara fin da ora di aver provveduto al pagamento di tutte le licenze richieste per l'utilizzo di software. Attraverso la sottoscrizione della Conferma d'Ordine, relativamente alla sezione "Dichiarazioni e garanzie", l'Espositore libera l'Organizzazione da qualsiasi responsabilità derivante dal suo mancato rispetto degli obblighi di cui sopra.

ART.15 Allacciamenti elettrici

È fatto assoluto divieto all'Espositore di effettuare autonomamente gli allacciamenti o di manomettere gli impianti fornitigli. Eventuali richieste particolari dovranno essere inoltrate al Customer Service di Fiera Milano, dietro presentazione di idonea documentazione. L'Espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale non autorizzato.

ART.16 Custodia

Durante l'orario di apertura, l'Espositore è l'unico responsabile della sorveglianza del proprio stand e di tutto quello che vi è contenuto. Per questo motivo dovrà rispondere di eventuali furti o danni che dovesse subire. In orario di chiusura non sarà possibile accedere in alcun modo al Padiglione, che sarà custodito dal servizio di sorveglianza di Fiera Milano. L'Organizzazione e Fiera Milano declinano ogni responsabilità per smarrimenti, furti e/o danni. La manifestazione e i singoli stand saranno assicurati (vedi art. 17). Tuttavia si invita l'Espositore che avesse merce di particolare valore a prestare attenzione durante la giornata e, se possibile, a portarla via alla chiusura. L'Organizzazione e Fiera Milano declinano ogni responsabilità per smarrimenti, furti e/o danni.

ART. 17 Assicurazione

La quota di iscrizione comprende una polizza assicurativa contro il furto e l'incendio che copre i beni oggetto dell'evento nei giorni di manifestazione fino a 25.000€. **Ciascun Espositore è obbligato ad avere una polizza aggiuntiva All-risks che copra la totalità del valore della merce esposta e comprendente la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dell'Organizzazione e di Fiera Milano, con efficacia per tutto**

il periodo di permanenza dell'Espositore e dei suoi beni nell'ambito della manifestazione. La mancata stipula di tale assicurazione comporta la decadenza per l'Espositore da ogni possibilità di richiedere danni che sarebbero stati coperti dalle polizze stesse ove stipulate, e la manleva nei confronti dell'Organizzazione e di Fiera Milano. L'Organizzazione si riserva la facoltà di richiedere tutta la documentazione in merito alla polizza in oggetto.

NOTA BENE! Il danno da furto è ritenuto in garanzia se:

- 1) Il furto avviene attraverso la violazione delle difese esterne della struttura della fiera, ovvero se i ladri si introducono attraverso rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli e simili, oppure attraverso l'introduzione dei locali della fiera attraverso il superamento di ostacoli per via artificiosa ad esempio facendo leva su particolare agilità personale, sono comunque sempre esclusi gli eventi accaduti nell'orario di chiusura della fiera, salvo il caso di furto con effrazione dei locali espositivi.
- 2) Il furto avviene tramite rapina o estorsione all'interno dei locali
- 3) Il furto viene effettuato con destrezza, ovvero vengano messe in atto manovre diversive da parte dell'autore del furto atte a distrarre l'attenzione della persona allo stand per poter trafugare la merce o il denaro. In questo caso deve potere essere fornita evidenza della destrezza attraverso la testimonianza di persona/e che hanno assistito all'episodio.
- 4) Il furto del denaro è effettuato in ogni caso tramite scasso del contenitore in cui è stato riposto, ad esempio rompendo la serratura della cassetta in cui lo stesso è riposto.
- 5) Il furto della merce è effettuato durante l'attività della fiera e la momentanea assenza dell'operatore nel proprio stand, ma attraverso la rottura o lacerazione di adeguati strumenti posti a riparo della merce ivi presente.

Tutti i punti dal 2 al 5 prevedono modalità di furto durante le ore di attività della fiera, ovvero con la presenza di pubblico e/o di altri operatori ed Espositori.

Il furto non è in garanzia se si verifica l'ammancio della merce in assenza di alcuna delle modalità indicate nei punti precedenti, ovvero senza che vi sia stata alcuna evidenza del furto. Il fatto che manchi qualcosa di per sé non è garanzia di rimborso del danno, è necessario che vi siano i presupposti per rendere possibile a termini di polizza la liquidazione del danno. A maggiore garanzia, l'Espositore stesso è tenuto a chiudere a fine giornata con un telo il proprio spazio espositivo e/o i propri beni in esposizione.

ART.18 Divieti particolari

È fatto divieto all'Espositore, senza preventiva autorizzazione dell'Organizzatore:

- a) il subaffitto o lo scambio dell'area assegnata;
- b) esporre prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand quale appare nella Domanda di Ammissione e, in generale, con i valori della manifestazione;
- c) qualsiasi iniziativa di intrattenimento o di spettacolo collegata alla presentazione di prodotti, servizi e progetti;
- d) erogare servizi in concorrenza con i fornitori esclusivisti ufficiali dell'Organizzazione.

ART.19 Disdetta

Gli Espositori in regola con il pagamento della quota di



Milano 5-7 marzo 2027

Fiera Milano Rho

**23ª Fiera nazionale del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili**

Organizzato da:

TERRE DI MEZZO
EVENTI

partecipazione possono comunicare la propria rinuncia a partecipare alla fiera entro il 1 febbraio 2027, via PEC o raccomandata A/R. La Quota di Iscrizione verrà trattenuta per i costi sostenuti dall'Organizzazione, mentre il restante ammontare verrà rimborsato. Per disdette successive, l'Organizzazione non ha obblighi di restituzione e potrà disporre liberamente dello Spazio Espositivo precedentemente assegnato.

ART.20 Casi di rinvio, riduzione o sospensione della manifestazione

a) L'Organizzazione si riserva, fino a 20 giorni lavorativi prima della manifestazione il diritto di modificarne le date di svolgimento attraverso una comunicazione scritta via e-mail, PEC o lettera raccomandata, senza che l'Espositore possa ritenere risolto il contratto e liberarsi dagli impegni assunti. Inoltre l'Organizzatore potrà ridurre o ampliare la durata della manifestazione, a sua discrezione, senza che l'Espositore possa ritenere risolto il contratto e liberarsi dagli impegni assunti, qualora la comunicazione di tali modifiche venga fatta in forma scritta per e-mail, lettera raccomandata o PEC, almeno 7 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione. In entrambi i casi di cui sopra, la scadenza dei termini di comunicazione comporterà per l'Organizzazione l'obbligo a rimborsare quanto versato dall'Espositore nel caso in cui questi ne abbia fatto richiesta scritta, via email, raccomandata o PEC, entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione.

b) L'Organizzazione si riserva il diritto di sopprimere del tutto o in alcuni suoi settori la manifestazione. Tale decisione - da comunicarsi all'Espositore coinvolto per iscritto via email, raccomandata o PEC - comporterà il rimborso completo di tutto quanto precedentemente versato dall'Espositore entro due mesi dalla data in cui la manifestazione avrebbe dovuto tenersi. Tuttavia, nel caso in cui la manifestazione non potesse invece svolgersi per cause di forza maggiore e per motivi indipendenti dalla volontà dell'Organizzazione, l'Espositore non avrà diritto ad alcun rimborso.

c) In ogni caso e fatto salvo quanto detto qui sopra, l'Espositore rinuncia, con la sottoscrizione di questo Regolamento, alla richiesta di indennizzi, penali o danni di sorta nei confronti dell'Organizzazione

ART.21 Tutela della Privacy

1. L'Espositore dichiara di essere informato che le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito il "RGPD") riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche ("Dati Personali") e non sono applicabili nei confronti di persone giuridiche (società), enti ed associazioni e delle informazioni ("Informazioni") riferite a tali soggetti, per i quali restano ferme solo le norme sull'invio di comunicazioni elettroniche commerciali, per le quali è richiesto anche all'Espositore (persona giuridica, ente o associazione) di rilasciare il preventivo consenso richiesto per l'invio di tali comunicazioni a fini di marketing diretto.

2. I Dati Personali riferiti all'Espositore, ove operante quale impresa individuale, piccolo imprenditore o professionista, nonché ai relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, indicati nella Domanda di ammissione o rilasciati anche successivamente, nonché acquisiti anche presso terzi (es.: partner, società di informazioni commerciali, ecc.) o nell'ambito della Manifestazione (anche, ad es., eventuali foto o videoregistrazioni presso gli stand) sono raccolti e trattati dall'Organizzazione e da Fiera Milano, quali Titolari per le attività di rispettiva competenza, nei termini descritti nell'informativa privacy di cui all'Allegato 1.

3. L'informativa allegata di cui al precedente comma è resa dall'Organizzazione e da Fiera Milano ai sensi dell'art. 13 del RGPD e l'Espositore si impegna a comunicarla alle persone fisiche (suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori), cui si riferiscono i Dati Personali forniti ai fini della partecipazione alla Manifestazione ed alla fornitura dei relativi servizi, nonché a garantire che i Dati Personali siano lecitamente utilizzabili da parte delle nostre Società a tali fini e a manlevare e/o indennizzare le nostre Società per ogni costo o danno derivanti dalla violazione da parte dell'Espositore degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo nei confronti delle nostre Società.

ART.22 Rapporti con Fiera Milano

L'Espositore prende atto che la manifestazione avrà svolgimento presso il centro fieristico Fiera Milano, e si impegna a osservare - e a far osservare ai propri dipendenti, volontari, collaboratori a ogni titolo - il Regolamento Tecnico di Fiera Milano per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento. Ogni Espositore potrà richiedere una copia del Regolamento Tecnico contattando l'Organizzazione oppure visitando il sito internet di Fiera Milano. Ogni diritto dell'Espositore potrà essere esercitato soltanto ed esclusivamente nei confronti dell'Organizzazione, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'Espositore si intenderà esteso anche a favore di Fiera Milano, che sarà quindi legittimato - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - a intervenire direttamente, agendo anche con proprio personale di servizio presso l'area espositiva.

ART.23 Disposizioni generali

È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione infortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di Fiera Milano. L'Espositore e i terzi operanti per suo conto in Fiera Milano debbono utilizzare personale con rapporti di lavoro rispondenti a tutte le vigenti leggi italiane (in materia previdenziale, fiscale, ecc.). L'Espositore elegge il proprio domicilio durante i giorni della manifestazione, a ogni effetto di legge, presso la sede di Fiera Milano e accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Milano.

ART.24 Responsabilità generali

L'Espositore è responsabile verso l'Organizzazione e verso terzi di tutti i danni diretti e indiretti che in qualche maniera siano attribuibili a lui e a coloro a cui ha fornito i suoi pass d'accesso, nonché a tutti i suoi dipendenti, ausiliari, collaboratori, soci nell'espletamento delle mansioni a loro attribuite, o a chi fosse a "Fa' la cosa giusta!" per nome e per conto suo. L'Espositore è altresì responsabile della veridicità di tutti i dati da lui comunicati all'Organizzazione e di tutte le dichiarazioni sottoscritte contenute nella Domanda di Ammissione e di tutti i moduli obbligatori o opzionali a essa collegati.

ART.25 Risoluzione del rapporto contrattuale

a) L'Organizzazione potrà recedere dal contratto di partecipazione sino a una settimana prima della data di apertura della manifestazione, con lettera raccomandata A/R. In tale ipotesi, l'Organizzazione restituirà tutto quanto versato in precedenza dall'Espositore entro due mesi dalla chiusura della manifestazione.



Milano 5-7 marzo 2027

Fiera Milano Rho

**23ª Fiera nazionale del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili**

Organizzato da:

TERRE DI MEZZO
EVENTI

b) L'inosservanza delle norme contenute negli artt. 3, 4, 8 comma a), 10, 13, 15, 18, 24 del presente Regolamento dà facoltà all'Organizzazione di risolvere il rapporto contrattuale sottoscritto e/o instaurato, senza rimborso di tutto quanto versato dall'Espositore al momento della risoluzione, e fatte salve eventuali rivalse per danni subiti o subendi dall'Organizzazione. In ogni caso l'Organizzazione si riserva il diritto di escludere dalla manifestazione l'Espositore trasgressore con efficacia immediata, tramite comunicazione scritta consegnata presso il suo stand, che sarà disallestito e assegnato ad altri.

ART.26 Penali

In caso di inosservanza o trasgressione delle norme contenute negli artt. 2, 3, 4, 7, 8 commi b), c), d), e), f), 10, 11, 12, 14, 15 del presente Regolamento, l'Organizzazione potrà stabilire di proibire qualunque futura partecipazione dell'Espositore alle manifestazioni "Fa' la cosa giusta!" e alle altre attività organizzate da Cart'Armata Edizioni. Tali diritti sono espressamente riconosciuti dall'Espositore all'Organizzazione con la sottoscrizione della Domanda di Ammissione.

ART.27 Promozione

L'Espositore si impegna a promuovere l'evento attraverso tutti i propri strumenti di comunicazione (sito, social network, stampa...) e verso tutti i propri contatti, al fine di essere partecipe alla buona riuscita della manifestazione.

ART.28 Misure per la tutela della sicurezza delle persone presenti nel Quartiere Fieristico

Fiera Milano, in ottemperanza alle prescrizioni imposte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, adotta le misure infrastrutturali, organizzative ed operative ritenute opportune per la tutela della sicurezza delle persone presenti a qualsiasi titolo nel Quartiere Fieristico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ad insindacabile discrezione di Fiera Milano potranno essere previste:

- a) particolari modalità di accesso al Quartiere Fieristico e di uscita dallo stesso (destinazione di specifici varchi o corsie riservate, orari, sistemi di regolazione e controllo accessi e flussi) -anche eventualmente differenziate- per le diverse categorie di utenti del Quartiere;
- b) controlli di sicurezza, effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature e strumentazioni tecniche fisse o portatili, sulle persone, sui bagagli ed effetti personali, e sui mezzi di trasporto e di lavoro, sia all'atto dell'ingresso nel Quartiere Fieristico, sia all'interno dello stesso sia, ove necessario, all'uscita dallo stesso. I controlli sono eseguiti da personale di Fiera Milano o da terzi soggetti dalla stessa incaricati. Ferma restando l'eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell'Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, agli utenti che non accettano di sottoporsi al controllo viene inibito l'accesso al Quartiere Fieristico e, qualora essi si trovassero già all'interno del Quartiere, ne vengono immediatamente allontanati. Gli utenti sottoposti a controllo sono tenuti a prestare la massima collaborazione, in modo che le operazioni possano essere svolte con la massima efficacia e con la maggior rapidità consentita dalla natura dell'attività. All'esito di tali controlli, ferma restando l'eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell'Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, Fiera Milano si riserva la insindacabile facoltà di inibire l'accesso nel Quartiere a persone

o oggetti sospetti e qualora le persone sospette si trovassero già all'interno del Quartiere, di allontanarle immediatamente dal Quartiere, mentre gli oggetti sospetti devono essere immediatamente rimossi dal Quartiere a cura e sotto la responsabilità dei loro detentori. Fiera Milano non è tenuta ad istituire servizi di deposito e custodia per oggetti sospetti;

c) variazioni o limitazioni alla viabilità e alla circolazione pedonale e veicolare interna al Quartiere Fieristico, anche eventualmente con posa di transenne, elementi new jersey, dissuasori e simili;

d) rimozione forzata, a rischio e a spese del proprietario, di mezzi di trasporto o di lavoro, di oggetti o effetti personali ritenuti sospetti o che comunque ostacolano l'esercizio dei controlli di sicurezza.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono applicabili anche a tutti i visitatori e agli ospiti comunque ammessi in manifestazione.

ART.29 Gestione rifiuti e materiali pericolosi:

Gestione rifiuti

La raccolta, la detenzione, il trasporto, il recupero dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. È obbligo dell'Espositore rimuovere quotidianamente i rifiuti dai Quartieri Fieristici, provvedendo al loro conferimento presso gli impianti di recupero/smaltimento autorizzati, in base alla normativa vigente. Ai sensi del Regolamento Tecnico l'Espositore e suoi incaricati sono responsabili in solido della corretta gestione dei rifiuti prodotti all'interno dello spazio espositivo assegnato. È fatto divieto all'Espositore (o suoi incaricati) di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'interno degli spazi espositivi, sia nello spazio assegnato che negli spazi comuni (corsie, viabilità, etc.). L'Espositore o i suoi incaricati potranno provvedere ad allontanare i rifiuti prodotti direttamente o avvalendosi dei professionisti autorizzati alla gestione dei rifiuti ed iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, consultabile all'indirizzo: <https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Elenchiscritti>. Il divieto di abbandono dei rifiuti e il correlativo obbligo di corretta gestione dei medesimi deve intendersi riferito a tutti i materiali di scarto e di risulta dei lavori di allestimento/disallestimento (imballaggi, materiali utilizzati quali pareti, controsoffitti, rivestimenti a pavimento, ecc.). L'Espositore, che deve garantire la corretta gestione degli scarti e degli sfridi di lavorazione dei materiali impiegati per l'allestimento del proprio spazio espositivo e considerare sin dalla fase di progettazione, anche la produzione dei rifiuti ad essa collegata, dovrà presentare ai sensi del Regolamento Tecnico nel Portale Espositori di Fiera Milano un accordo commerciale con una società di gestione dei rifiuti incaricata per l'allontanamento dei medesimi dal quartiere fieristico o un documento analogo che fornisca evidenza delle modalità di gestione che intende adottare. Sono esclusi dall'obbligo invece durante la manifestazione i rifiuti derivanti dalla pulizia dello stand, eseguita dalle imprese incaricate da FIERA MILANO S.P.A.. In caso di abbandono dei rifiuti nei padiglioni o all'interno del Quartiere Fieristico, Fiera Milano applicherà una penale fino a € 5.000,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno, riservandosi inoltre di allontanare dal quartiere il personale responsabile e di procedere legalmente. L'Espositore è tenuto all'osservanza di tutti i regolamenti locali vigenti e secondo quanto previsto nel Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e di igiene urbana, adottato dal Comune di Rho - ai sensi dell'art. 198, c.3



Milano 5-7 marzo 2027

Fiera Milano Rho

**23ª Fiera nazionale del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili**

Organizzato da:

TERRE DI MEZZO
EVENTI

del D.Lgs.152/2006 – durante lo svolgimento della manifestazione l'Espositore ed i suoi incaricati sono tenuti alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, separandoli per tipologia e natura nei cestini dislocati all'interno dei padiglioni e nelle aree esterne appositamente attrezzate. In tal modo potrà essere garantita la gestione distinta delle diverse tipologie di rifiuti e promosso il loro recupero in filiere controllate. Durante i giorni di manifestazione in esterno ai padiglioni sono disponibili per gli espositori aree appositamente attrezzate e dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti. E' possibile depositare soltanto rifiuti di natura urbana, separandoli tra: carta, cartoni, plastica, frazione organica e vetro-metallo/lattine, che Fiera Milano avvia al circuito di raccolta pubblico del Comune di Rho. Per rifiuti differenti da tali tipologie, quali ad esempio oli di frittura esausti, sarà cura dell'espositore provvedere all'allontanamento dal quartiere per mezzo di un proprio fornitore incaricato.

ART.30 Diritto di Ritenzione e Rivalsa

L'Organizzazione e Fiera Milano, senza nessuna responsabilità per eventuali conseguenze, si riservano il diritto di non consentire l'uscita dei materiali esposti, in caso di inadempienza contrattuale da parte dell'Espositore. L'Organizzazione e Fiera Milano non sono responsabili degli eventuali danni ai materiali d'esposizione verificatisi nell'applicazione del predetto diritto; è fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare lo spazio espositivo nello stato nel quale gli fu consegnato. L'Organizzatore e Fiera Milano avranno il diritto di rivalersi nei confronti dell'Espositore delle spese sostenute per il ripristino dello spazio espositivo, come previsto anche dal Regolamento di Fiera Milano per le sue Manifestazioni.

ART.31

L'Organizzazione, nello svolgimento delle prestazioni previste nel presente Regolamento Generale, è tenuta ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, nel caso in cui l'Espositore sia ente pubblico e/o società a capitale pubblico e/o in ogni caso considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge, l'Organizzazione:

a) assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni – anche nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa;

b) si impegna a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi verso Banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva, alla specifica commessa pubblica ricevuta;

c) si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a risolvere il rapporto contrattuale, anche per quello che riguarda i rapporti con i propri contraenti subappaltatori.

- L'Espositore che sia considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge dovrà compilare la Domanda di Ammissione recante, a pena di nullità della medesima Domanda, il codice obbligatorio CIG (codice identificativo di gara) e – ove necessario – il codice CUP (codice unico di progetto) relativo all'investimento pubblico sottostante.

- L'Espositore che sia considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge avrà facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nel caso in cui l'Organizzazione, violi l'obbligo previsto alla lettera b) del precedente paragrafo 12.1 e/o in generale violi – anche nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa – qualsiasi obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART.32 Altre disposizioni

Salvo quanto stabilito dalle singole disposizioni, il controllo sul rispetto del Regolamento Generale è affidato al personale dell'Organizzatore, ai competenti uffici di Fiera Milano ed eventualmente a terzi soggetti (persone fisiche o giuridiche) dalle stesse incaricati.



Milano 5-7 marzo 2027

Fiera Milano Rho

23ª Fiera nazionale del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili

Organizzato da:

TERRE DI MEZZO
EVENTI

ALLEGATO 1

Informativa trattamento dati personali

1. L'Espositore dichiara di essere informato che le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (d'ora in poi RGPD) riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche (Dati Personali) e non sono applicabili nei confronti di persone giuridiche (Società), enti ed associazioni e delle informazioni (Informazioni) riferite a tali soggetti, per i quali restano ferme solo le norme sull'invio di comunicazioni elettroniche commerciali (l'Espositore può rilasciare il consenso richiesto per l'invio di comunicazioni elettroniche a fini di marketing diretto).

2. I Dati Personali riferiti all'Espositore, ove operante quale impresa individuale, piccolo imprenditore o professionista, nonché dei rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori dell'Espositore indicati nella Domanda di Ammissione o rilasciati anche successivamente, nonché acquisiti anche presso terzi (es.: partner, società di informazioni commerciali, ecc.) o nell'ambito della Manifestazione (anche, ad es., eventuali foto o videoregistrazioni presso gli stand, vd Art.11) sono raccolti e trattati dall'Organizzazione e Fiera Milano, quali Titolari per le attività di rispettiva competenza (di seguito, i "Titolari" o le "nostre Società"), nei termini descritti nei successivi commi.

3. I suddetti Dati Personali sono trattati per le seguenti finalità: eseguire gli obblighi e le prestazioni concernenti la partecipazione alla Manifestazione (ivi inclusa la diffusione attraverso la pubblicazione, anche per via telematica, dei cataloghi della Manifestazione), fornire i relativi servizi, eseguire i relativi adempimenti normativi e svolgere le connesse attività amministrative, contabili e fiscali. Il trattamento dei dati personali dell'Espositore è quindi necessario per l'instaurazione ed esecuzione del contratto relativo alla partecipazione alla manifestazione, all'adempimento dei connessi obblighi legali e al perseguimento dei legittimi interessi delle nostre Società e delle Società del ns. Gruppo ai fini della gestione delle attività amministrative, organizzative, tecniche e di sicurezza correlate alla partecipazione dell'Espositore alla manifestazione ed alla fornitura dei relativi servizi. Il mancato rilascio anche parziale dei dati personali richiesti non permetterebbe l'ammissione dell'Espositore alla Manifestazione e la fornitura dei correlati servizi.

4. Per tali finalità, i dati personali così acquisiti saranno trattati anche con strumenti elettronici, con apposite procedure prevalentemente informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione delle prestazioni e servizi forniti e potranno essere conservati anche successivamente alla manifestazione a fini amministrativi, contabili, fiscali, per i tempi previsti dalle norme di riferimento (in genere, dieci anni).

5. Per le predette finalità, inoltre, i dati potranno essere conosciuti da addetti e collaboratori autorizzati dalle nostre Società al trattamento dei dati per lo svolgimento delle suddette attività amministrative, tecniche e di sicurezza connesse all'organizzazione e gestione della manifestazione e comunicati ad altre società del Gruppo Fiera Milano (v. anche elenco aggiornato disponibile sul sito www.fieramilano.it) e a società di nostra fiducia che ci forniscono servizi organizzativi e

tecnici inerenti alla manifestazione, quali, ad es., allestitori, società di assistenza e manutenzione, stampatori, società di elaborazione dati, studi di consulenza amministrativa, imprese di rilevazione della performance della manifestazione. Le società che effettuano il trattamento dei dati personali per conto di Fiera Milano operano quali responsabili di tale trattamento, nel rispetto degli specifici obblighi stabiliti nei relativi contratti di servizio. Per tali finalità, i dati personali possono essere trasferiti a società situate in Paesi al di fuori della UE, qualora la Commissione Europea abbia riconosciuto che tali Paesi hanno un livello adeguato di protezione dei dati (es.: Svizzera, Australia, Israele, USA per le imprese americane aderenti all'accordo con UE sul cd. Privacy Shield), o sulla base di garanzie adeguate (come le clausole contrattuali standard o norme aziendali vincolanti per i gruppi), oppure, in mancanza di tali condizioni, se il trasferimento è autorizzato dall'Espositore o necessario per l'esecuzione del contratto con lo stesso.

6. I Dati Personali (anche in forma di immagini) inerenti le attività economiche (imprenditoriali o professionali) dell'Espositore, potranno essere inoltre trattati dalle nostre Società, o da collaboratori autorizzati dalle nostre Società o società responsabili del trattamento, anche per il perseguimento dei rispettivi legittimi interessi correlati all'analisi delle informazioni relative alla attività dell'Espositore, alla partecipazione alle ns. fiere ed ai servizi richiesti ed in particolare per l'individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle preferenze e possibili servizi di interesse (c.d. profilazione), per la rilevazione della qualità dei servizi, per il compimento di indagini statistiche al fine di supportare i processi decisionali e le strategie societarie, di implementare la progettazione delle strutture aziendali e, soprattutto, di fornire servizi e prodotti funzionali alle esigenze degli Espositori.

7. L'indirizzo e-mail e quello per il recapito di posta cartacea forniti dall'Espositore per la partecipazione alla Manifestazione e la fruizione dei relativi servizi potranno essere utilizzati dalle nostre Società per l'invio della newsletter della Manifestazione, delle correlate attività delle Società, nonché comunicazioni relative a manifestazioni e servizi analoghi. L'Espositore può opporsi, in ogni momento (subito o anche successivamente), all'invio di tali comunicazioni, inoltrando dalla Sua casella di posta elettronica un messaggio di opposizione alla casella info@falacosagiusta.org e privacy.espositori@fieramilano.it una comunicazione postale alle nostre Società, ai recapiti indicati nella Domanda e nel Regolamento.

8. Ferme le appena evidenziate attività di invio per e-mail o posta di newsletter e comunicazioni relative alla manifestazione e servizi di specifico interesse dell'Espositore, i Dati Personali e le Informazioni (es. recapiti telematici) riferite anche a società, enti od associazioni possono essere inoltre trattati dalle nostre Società previo consenso dell'Espositore (da rilasciare tramite le apposite caselle da selezionare), per le seguenti, ulteriori, finalità:

a) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali per posta, telefono,



Milano 5-7 marzo 2027

Fiera Milano Rho
23ª Fiera nazionale del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili

Organizzato da:

TERRE DI MEZZO
EVENTI

sistemi automatizzati di chiamata, e-mail, sms, mms, su ulteriori manifestazioni fieristiche, servizi e prodotti delle nostre Società, delle società del Gruppo Fiera Milano e di società terze (organizzatori, espositori, allestitori, operatori qualificati coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori) interessate a proporre vantaggiose offerte commerciali agli espositori;

b) comunicazione dei dati alle società del Gruppo Fiera Milano, nonché ad altre società, quali organizzatori, espositori, allestitori, operatori qualificati coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori, quali istituti di ricerche di mercato, sponsor e fornitori di Fiera Milano per loro autonomi trattamenti, quali titolari, per le finalità e con le modalità di cui alla precedente lett. a).

9. Per le finalità di cui al precedente comma, il conferimento dei Dati Personali è comunque facoltativo e non ha conseguenze sulla partecipazione dell'Espositore alla manifestazione e sulla fruizione dei relativi servizi, ed la persona fisica interessata ha comunque il diritto a revocare il/i consenso/i dallo stesso precedentemente rilasciato/i (senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca).

10. Le disposizioni del RGPD (artt. 15-22) garantiscono alla persona fisica interessata il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di ottenerne copia, di rettificarli od integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli od ottenere la limitazione del loro trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla situazione particolare della

medesima persona e comunque al loro trattamento per finalità di marketing diretto, di richiedere la portabilità dei dati forniti, ove trattati in modo automatizzato per l'esecuzione del contratto o sulla base del consenso della medesima persona interessata, nonché di presentare reclamo al Garante Privacy per la tutela dei suoi dati personali e diritti, ove ritenga che siano stati violati.

11. Per ogni eventuale chiarimento o richiesta in ordine al trattamento dei dati personali che la riguardano, la persona fisica interessata può contattare le nostre Società, quali Titolari del trattamento ai recapiti indicati nella Domanda e/o nel Regolamento, a cui è possibile rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei diritti sopra menzionati, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti destinatari dei dati e dei responsabili del trattamento eventualmente designati dalle nostre Società (disponibile anche sul sito web www.fieramilano.it, link privacy).

12. L'informativa di cui al presente articolo è resa dalle nostre Società ai sensi dell'art. 13 del RGPD e l'Espositore si impegna a comunicarle alle persone fisiche (suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori), cui si riferiscono i Dati Personali forniti ai fini della partecipazione alla Manifestazione ed alla fornitura dei relativi servizi, nonché a garantire che i Dati Personali siano lecitamente utilizzabili da parte delle nostre Società a tali fini e a manlevare e/o indennizzare le nostre Società per ogni costo o danno derivanti dalla violazione da parte dell'Espositore degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo nei confronti delle nostre Società.